

## Adempimenti degli utilizzatori a valle

### 1. Premessa

Utilizzatore a valle (*Downstream user*) è ogni persona (fisica o giuridica) stabilita nella Comunità europea, che non sia fabbricante o importatore e che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'ambito delle proprie attività industriali o professionali. Sono esclusi i distributori e i consumatori finali.

Un reimportatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle.

La guida dell'ECHA<sup>1</sup> (European Chemicals Agency) distingue alcuni ruoli che corrispondono all'utilizzatore a valle:

- responsabili della formulazione di miscele;
- riempitori (che si occupano del trasferimento di sostanze o miscele da un contenitore a un altro);
- utilizzatori finali industriali di sostanza in quanto tale o in quanto componente di miscele;
- utilizzatori finali professionali di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele (utilizzatori finali che utilizzano sostanze o miscele nell'ambito di un'attività professionale che non è considerata un processo industriale);
- produttori di articoli.

Sono anche considerati utilizzatori a valle:

- gli importatori di sostanze nel caso in cui il fornitore abbia designato un rappresentante esclusivo;
- i reimportatori di sostanze.

---

<sup>1</sup> ECHA, Orientamenti per gli utilizzatori a valle Versione 2.1 ottobre 2014

## 2. Cosa devono fare gli utilizzatori a valle

Gli utilizzatori devono attenersi alle istruzioni contenute nelle schede di dati di sicurezza (SDS) ricevute dal proprio fornitore e negli scenari di esposizione allegati ad alcune di queste schede (e-SDS).

Gli utilizzatori a valle devono controllare se l'uso proprio (ossia che essi fanno della sostanza) è contemplato tra gli scenari di esposizione allegati alla e-SDS.

Gli unici usi delle sostanze permessi sono quelli descritti negli scenari, in quanto usi identificati e riportati nella registrazione della sostanza.

Nel caso in cui l'utilizzatore a valle utilizzi le sostanze nell'ambito degli scenari descritti nelle schede di sicurezza, occorre solo applicare e rispettare le misure di controllo del rischio indicate nella e-SDS. Si ricorda che tali misure vanno implementate entro 12 mesi dalla data del ricevimento della e-SDS completa di numero di registrazione.

Nel caso in cui l'utilizzatore a valle usi la sostanza o la miscela in condizioni diverse da quelle descritte nello scenario di esposizione o se l'uso dell'utilizzatore non sia coperto dallo scenario, sono possibili più soluzioni descritte nel successivo paragrafo.

Inoltre, molto importante è il ruolo dell'utilizzatore a valle nel flusso delle comunicazioni relative ad una sostanza.

L'utilizzatore a valle ha il diritto di notificare un uso della sostanza (in quanto tale o in quanto componente di una miscela) al proprio fornitore affinché questi si preoccupi di renderlo un uso identificato; deve contattare i propri fornitori nell'eventualità in cui entri in possesso di nuove informazioni sulla pericolosità della sostanza o ritenga che le misure di gestione dei rischi riportate nelle SDS non siano adeguate.

Un utilizzatore a valle deve fornire tutte le informazioni di cui dispone sulla sostanza ai propri clienti, compresi i rivenditori al dettaglio e i consumatori, per consentire, così, un uso sicuro delle sostanze o miscele lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Nel caso di sostanza soggetta ad autorizzazione, il fornitore o l'utilizzatore a valle deve fare domanda di autorizzazione per il proprio uso se vuole continuare a utilizzarla dopo la data di scadenza riportata nell'allegato XIV del regolamento REACH.

L'utilizzatore a valle deve sempre verificare la conformità con eventuali restrizioni applicate alla sostanza.

Un utilizzatore a valle può fornire informazioni a sostegno della preparazione di una registrazione.

## 3. Casistiche

Quando si riceve una SDS con scenari d'esposizione allegati, la prima cosa da fare è controllare se le condizioni d'uso utilizzate in azienda sono contemplate nello scenario ricevuto. Coloro che sono a propria volta fornitori (per es. i miscelatori) devono anche verificare che gli usi prevedibili che della sostanza faranno i propri clienti siano contemplati dagli scenari d'esposizione.

Il confronto tra uso descritto nello scenario e condizioni d'uso in azienda può dare diversi risultati:

- uso, condizioni operative e misure di gestione dei rischi corrispondenti a quelli specificati nello scenario d'esposizione: in questo caso non vi sono ulteriori adempimenti da compiere;
- uso, condizioni operative e misure di gestione dei rischi non corrispondenti esattamente a quelli descritti nello scenario d'esposizione: in questo caso si può ricorrere al cosiddetto processo della messa in scala (*scaling*).

La messa in scala è un approccio matematico mediante il quale le condizioni d'uso descritte in uno scenario d'esposizione possono essere modificate al fine di stabilire se le effettive condizioni d'uso applicate nel sito di un utilizzatore a valle continuano a essere contemplate da quello scenario d'esposizione. L'uso sicuro della sostanza deve essere comunque garantito;

- uso e/o condizioni d'uso non sono contemplati dallo scenario d'esposizione: in questo caso, esistono una serie di possibili azioni (art.37), sintetizzate nel seguente elenco:
  - contattare il fornitore e notificare l'uso della sostanza per renderlo un "uso identificato" e quindi rendere l'uso incluso nella sua valutazione della sicurezza chimica;
  - attuare le condizioni d'uso descritte nello scenario d'esposizione ricevuto;
  - sostituire la sostanza con un'altra, per la quale non sia richiesto uno scenario d'esposizione o per la quale sono disponibili scenari d'esposizione che contemplano le condizioni d'uso utilizzate in azienda;
  - rivolgersi a un altro fornitore, che fornisca una scheda di dati sicurezza per la sostanza con allegato uno scenario d'esposizione che contempla l'uso;
  - procedere con la redazione della relazione della sicurezza chimica e comunicare le informazioni relative ad ECHA. Vi sono tuttavia casi in cui l'utilizzatore a valle è esentato dalla redazione della relazione, pertanto è bene controllare in modo approfondito se si rientra in uno dei casi di esenzione.

### **Bibliografia**

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. GU L 136 del 29 maggio 2007.
- ECHA, 2014, Orientamenti per gli utilizzatori a valle Versione 2.1.
- CONFINDUSTRIA, 2011, Linee Guida inerenti compiti e azioni consigliate per gli utilizzatori a valle, secondo le disposizioni del regolamento REACH.

**Data di chiusura del documento: 04 aprile 2019**

### **Conoscere il rischio**

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori. La Contarp è la struttura tecnica dell'Inail dedicata alla valutazione del rischio professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in materia di prevenzione.

### **Per informazioni**

[contarp@inail.it](mailto:contarp@inail.it)